

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI A PROFESSIONISTI ED ESPERTI ESTERNI

Regolamento di Organizzazione

Adottato con delibera dell'Assemblea dei Soci

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Divieto di conferimento di incarico

Art. 4 – Presupposti, limiti, modalità e competenza per il conferimento degli incarichi

Art. 5 – Individuazione delle professionalità

Art. 6 – Procedure di conferimento incarichi e forme di pubblicità

Art. 7 – Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

Art. 8 – Conferimento di incarichi senza procedura selettiva

Art. 9 – Pubblicità degli atti di incarico

Art. 10 – Contratto di incarico

Art. 11 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Art. 12 – Proroga e rinnovo del contratto

Art. 13 – Pagamenti

Art. 14 - Limiti di spesa

Art. 15 - Long List Esperti

Art. 16 – Disposizioni generali e finali



Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i limiti, i criteri e le procedure, nonché le relative forme di pubblicità, per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuali ad esperti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria, fatte salve le professionalità i cui requisiti sono definiti da normative speciali, in conformità di quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Rientrano nelle presenti disposizioni regolamentari tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche, con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione, di coordinamento e orario di lavoro e con piena autonomia organizzativa ed operativa.
3. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, finalizzata a sostenere e migliorare i processi.
4. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, consistenti in una attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'Amministrazione che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale con illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte del Azienda;
 - c) incarichi di consulenza, che riguardano la richiesta di pareri, valutazioni tecniche, espressione di giudizi in materie specifiche;
 - d) incarichi di collaborazione, consistenti in contratti di lavoro autonomo nella forme della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa, delle collaborazioni a progetto o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza.
5. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti, purché rispondenti a compiti previsti in atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee e non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel pieno rispetto e in attuazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa, nonché dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

6. La prestazione deve essere di tipo intellettuale qualificata o specializzata; non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare o di agire in nome e per conto dell'azienda e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

7. Le presenti disposizioni non si applicano: - agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione; - agli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, di direzione lavori e collaudi disciplinati dal D. Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; - agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate. 8. Sono, altresì, escluse le collaborazioni per la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza qualora di esaurisca in una singola giornata di formazione e gli incarichi per la traduzione di pubblicazioni.

Art. 3 (Divieto di conferimento di incarico)

1. E' fatto divieto di attribuire incarichi di studio o consulenza, se non a titolo gratuito, per la durata non superiore ad un anno, non prorogabile, nè rinnovabile, a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.

Art. 4 (Presupposti, limiti, modalità e competenza, per il conferimento degli incarichi)

1. Il ricorso al conferimento degli incarichi è subordinato, in primo luogo, alla previsione contenuta nel programma approvato dal Consiglio Comunale, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'ente da disposizioni legislative.

2. Presupposto ineludibile per il conferimento degli incarichi è la comprovata assenza, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo di strutture o professionalità interne all'Azienda in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione.

3. Possono essere conferiti incarichi individuali di cui all'art. 1 in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;

b) il dirigente competente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, in relazione ai requisiti professionali richiesti;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, per il quale deve essere accertata la proporzionalità con l'attività da svolgere.

4. Gli incarichi a collaboratori esterni vengono conferiti dai dirigenti responsabili dei servizi che necessitano della collaborazione esterna.

5. Il dirigente competente accerta l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente acquisendo a tal fine apposita relazione del Responsabile del servizio competente in materia di gestione delle risorse umane che nel caso di specie dovrà eseguire attenta ricognizione, tenere conto anche della possibilità di un più razionale utilizzo delle risorse esistenti; dell'esito negativo dovrà darsi puntuale notizia nella determinazione dirigenziale di incarico.

Art. 5 (Individuazione delle professionalità)

1. L'Ufficio che utilizza la collaborazione (di seguito definito solamente come competente) predispone un apposito avviso – pubblicato sul sito internet del Azienda – nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa del Azienda di Piacenza;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile unico del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione occorre:

- a) godere dei diritti civili e politici;
- b) non avere riportato condanne penali per delitti colposi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- c) non essere sottoposto a procedimenti penali;
- d) essere in possesso del requisito della comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto dell'incarico da conferire. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratto d'opera con

professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

e) aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.

Art. 6 (Procedure di conferimento incarichi e forme di pubblicità)

1. Gli incarichi ad esperti esterni sono conferiti a cura del Dirigente dell'Ufficio competente, secondo le procedure previste dalla legge ed in relazione all'importo degli incarichi da conferire: - incarichi di importo superiore ad Euro 206.000,00: previo espletamento di gara di rilevanza pubblica - incarichi compresi tra Euro 20.000,00 e Euro 206.000,00: previo esperimento di gara formale di rilevanza pubblica - incarichi di importo compreso tra Euro 5.000,00 ed Euro 19.999,99: a seguito di un'apposita indagine di mercato, cui far seguire procedura comparativa, espletata tramite un avviso da pubblicare sul sito Internet Comunale e all'Albo Pretorio del Azienda di Piacenza per almeno 20 giorni consecutivi; - incarichi inferiori a Euro 5.000,00: a seguito di un'apposita indagine di mercato, cui far seguire procedura comparativa, espletata tramite un avviso da pubblicare sul sito Internet Comunale e all'Albo Pretorio del Azienda di Piacenza per almeno 15 giorni consecutivi. 2. Gli importi di cui al precedente comma si intendono al netto di IVA.

Art. 7 (Procedure comparative per il conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure comparative dei curricula professionali dei candidati contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguito da eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.

2. Il Dirigente dell'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso apposita commissione nominata ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento per il reclutamento del personale. La commissione procede alla selezione valutando a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali e l'esito del colloquio.

3. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità e metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità della prestazione;

f) ribasso del compenso professionale rispetto a quello proposto dal Azienda. In base alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.

4. La procedura di selezione si conclude con la predisposizione di una graduatoria finale di merito, che verrà resa pubblica nei modi previsti dalla legge.

5. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a tre mesi il bando può prevedere colloqui, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

6. Per prestazioni di importo inferiore a Euro 5.000,00 l'incarico professionale può essere conferito in seguito ad apposita indagine di mercato, cui far seguire procedura comparativa, espletata attraverso un avviso contenente i seguenti elementi: - oggetto e durata della prestazione richiesta; - tipo di rapporto; - corrispettivo proposto; - titoli, requisiti professionali ed esperienze richieste; - modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse nonché criteri e modalità della comparazione. L'avviso deve essere pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito Internet Comunale e all'Albo Pretorio del Azienda di Piacenza.

Art. 8 (Conferimento di incarichi senza procedura selettiva)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti il Dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, previa determinazione a contrattare secondo legge, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

a) qualora, in esito all'esperimento delle procedure concorsuali, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura idonea, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;

b) per prestazioni specialistiche che per la natura della prestazione richiesta o per l'oggetto dell'attività siano incomparabili, qualora si motivi la scelta dell'affidamento diretto con la necessità di acquisire tale prestazione;

c) in caso di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Art. 9 (Pubblicità degli atti di incarico)

1. Gli incarichi conferiti ai sensi delle presenti disposizioni sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione anche in forma telematica nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge. 2. Il dirigente competente cura:

a) la pubblicazione sul sito web del Azienda, a cura del servizio competente in materia di comunicazione, dell'esito delle procedure selettive/comparative. In entrambi i casi la pubblicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dei provvedimenti;

b) la pubblicazione dei dati relativi al conferimento dell'incarico di collaborazione o consulenza nell'area "Trasparenza" del sito web del Azienda, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013. In mancanza l'atto è inefficace e il pagamento del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs n. 33/2013 e l'obbligo al risarcimento del danno ove ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 D. Lgs n. 104/2010; Qualora l'incarico rientri nelle ipotesi per le quali la normativa vigente prevede l'inoltro alla Corte dei Conti, il dirigente competente ne deve dare atto nel provvedimento di incarico da trasmettere al servizio comunale che provvede successivamente all'invio alla Corte dei Conti.

Art. 10 (Contratto di incarico)

1. Il dirigente stipula in forma scritta i contratti di lavoro autonomo di prestazione occasionale o coordinata e continuativa.

2. I contratti devono contenere i seguenti elementi:

a) generalità del contraente;

b) oggetto della prestazione;

c) modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni ed eventuali verifiche;

d) luogo in cui viene svolta la prestazione;

e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;

f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;

g) nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'amministrazione ed il professionista.

3. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che l'ente ne ricava.

4. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico salva diversa pattuizione fra le parti, in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o di ritardo, salvo, comunque il risarcimento dei maggiori danni.

5. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

Art. 11 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro il termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Art. 12 (Proroga e rinnovo del contratto)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.
2. L'eventuale proroga del contratto stipulato può avvenire, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico, escluso ogni incremento del medesimo.

Art. 13 (Pagamenti) 1. Il pagamento del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 14 (Limiti di spesa)

1. Il limite massimo di spesa annua entro cui gli incarichi possono essere conferiti è determinato di anno in anno nel bilancio di previsione.
2. La verifica del rispetto del limite di spesa di cui al comma precedente compete al responsabile del servizio finanziario contestualmente all'apposizione del visto di regolarità contabile sul provvedimento che impegna la spesa relativa al conferimento dell'incarico.

Art. 15 (Long List)

1. Gli atti di spesa di importo superiore a Euro 5.000,00 per gli incarichi indicati al precedente articolo 5 devono essere prioritariamente gestiti attraverso elenchi (Long List) di professionisti e collaboratori pre-selezionati e iscritti alla medesima sezione.

Art. 16 (Disposizioni generali e finali)

1. Le presenti disposizioni regolamentari costituiscono appendice ed integrazione del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali.
2. L'affidamento da parte del dirigente competente di incarichi esterni, effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale e coordinata e continuativa.